

**ORDINANZA SINDACALE**

**N° 58 del 08-03-2021**

**IL SINDACO**

**OGGETTO:** PROROGA DISPOSIZIONI MISURE SICUREZZA ANTI COVID\_19 DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA. PERIODO 10 MARZO 2021-30 APRILE 2021

**Prot. 12239/2021**

**IL SINDACO**

Visto il Decreto Legge n. 2/2021 del 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 sino al 30 aprile 2021;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Preso atto che con ordinanza del Ministero della Salute adottata ai sensi dell'art. 1 comma 16 bis quinto periodo del Decreto Legge n. 33/2020, di intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'applicazione o esenzione di misure più restrittive, a seconda della classificazione sancita nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati durante l'emergenza pandemica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Visto il Decreto Legge n. 15" Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvato in data 23 febbraio 2021 dal Consiglio dei Ministri che regola gli spostamenti tra regioni prorogandone il divieto sino al 27 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute adottata in data 27 febbraio 2021

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte” con cui sono state applicate al territorio della Regione Lombardia le misure di cui all'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;

Vista l'ordinanza n. 714 del 4 marzo 2021 del Presidente della Regione Lombardia “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid\_19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio n. 33;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 8 ottobre 2020;

Dato atto che tutte le imprese operanti presso i due mercati cittadini su area pubblica sono obbligate ad osservare tutte le misure di sicurezza indicate nelle suddette linee guida;

Ritenuto opportuno mettere a disposizione per la spunta anche i posteggi liberi dei due mercati cittadini, affinché sia consentita la vendita alle imprese del settore, tenuto conto del periodo di crisi economica dovuto alla pandemia in corso;

Ritenuto altresì opportuno, per il periodo 10 marzo 2021/30 aprile 2021, non autorizzare l'occupazione di suolo pubblico presso le aree mercato, ad associazioni, enti ed organizzazioni varie diversi dagli operatori ambulanti, per evitare assembramenti e consentire il distanziamento interpersonale di un metro disposto dalla normativa vigente;

Dato altresì atto che per lo svolgimento del mercato su area pubblica tutte le imprese ivi operanti sono tenute ad osservare tutte le disposizioni normative assunte dal Governo e dalla Regione Lombardia in questa fase di emergenza epidemiologica e che quindi in funzione del colore delle zone decretate, ciascun operatore dovrà informarsi se la propria categoria merceologica potrà essere ammessa alla vendita presso il proprio posteggio di mercato;

Ritenuto altresì opportuno prorogare l'utilizzo del posteggio libero n. 157 del mercato di via Buonarroti alla ditta Mapelli Aldo, titolare del posteggio n. 29 del medesimo mercato, come già disposto nelle precedenti ordinanze sindacali adottate durante la pandemia, per l'apertura di un cancello della scuola primaria Mosè Bianchi sul posteggio n. 29, relativamente all'attuazione delle misure di sicurezza anti Covid\_19;

Rilevati sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;

**VISTI:**

- il D.LGS.267/2000;
- l'art. 21 bis e ter della L. 241/1990;
- lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78/2015;

### **ORDINA**

- di autorizzare, per il periodo 10 marzo 2021/ 30 aprile 2021, nelle aree comunali a parcheggio di via Buonarroti e di via Volta, lo svolgimento del mercato settimanale, secondo quanto indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di non autorizzare, per il suddetto periodo, l'occupazione di suolo pubblico presso le aree mercato, ad associazioni, enti ed organizzazioni varie diversi dagli operatori ambulanti, per evitare assembramenti e consentire il distanziamento interpersonale disposto dalla normativa vigente;
- di autorizzare la ditta Mapelli Aldo titolare del posteggio n. 29 del mercato di via Buonarroti ad utilizzare, per il periodo 10 marzo 2021/30 aprile 2021 il posteggio libero n. 157, come disposto da precedenti ordinanze sindacali, secondo quanto indicato in premessa;
- di applicare tutte le disposizioni governative vigenti, in relazione alla classificazione del territorio regionale e in ottemperanza alle ordinanze del Ministero della Salute adottate;
- di dare atto che le prescrizioni citate nella presente ordinanza sindacale valgono, per i due mercati cittadini, limitatamente al periodo 10 marzo 2021/30 aprile 2021.

### **DISPONE**

-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all'albo pretorio comunali;

-la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Milano;
- Regione Lombardia;
- Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio

### **DEMANDA**

al personale della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento

### **INFORMA**

- che l'inosservanza del contenuto citato nel presente provvedimento sarà punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 33/2020, convertito con Legge n. 74 del 14.7.2020;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il dirigente del Settore Servizi Educativi, Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga;
- che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

IL SINDACO  
ZACCHETTI ERMANN0

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i*